



Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità - 2026

Documento redatto in applicazione di:

- Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)
- Regolamento (UE) 2022/1288
- Circolare COVIP 5910 del 21.12.2022

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2026

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità 2026

1

L'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 dispone che gli investitori istituzionali, tra cui anche il Fondo Pensione, debbano pubblicare sul proprio sito web le decisioni assunte in merito agli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

A tale proposito Fondo Sanità dichiara che per l'anno 2026 ha deciso di non prendere in considerazione i predetti effetti, adottando l'approccio cd. "explain", per le motivazioni di seguito indicate.

Il Fondo - che ha già raggiunto con i gestori del patrimonio mobiliare accordi che li impegnano a tenere in considerazione le tematiche della sostenibilità nell'ambito del processo di selezione degli investimenti - intende seguire l'evoluzione applicativa della normativa, rispetto alla quale sono in corso in sede unionale lavori connessi a un ampio progetto di riforma, che interesserà particolarmente l'art. 4 predetto. Il Fondo perciò si riserva di intraprendere un percorso che porti all'integrazione nelle proprie decisioni di investimento di ulteriori aspetti attinenti la sostenibilità stessa, ivi compresa la presa in considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sulla sostenibilità, in un momento futuro, allorquando, in particolare, le relative disposizioni primarie e regolamentari avranno potuto raggiungere un assodato livello di consolidamento e all'esito di un percorso - nel quale dovranno necessariamente essere coinvolti anche i Gestori - che veda il Fondo assumere determinazioni inerenti agli investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 9 del citato regolamento, anch'essi coinvolti nel progetto di riforma.

Il Fondo ritiene peraltro che l'assunzione degli obblighi connessi alla presa in considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento, anche nella loro attuale disciplina, sotto il diverso punto di vista dei necessari oneri connessi possa essere posta in essere nell'ambito di un apposito progetto che al momento non è stato programmato tra le sue attività.